

STATUTO

Il Funzionario
Giuliana Casali

Statuto del

"Centro Comunale Sportivo Libertas Alessandria AL 2 Associazione di promozione sociale"



TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e dal primo libro del codice civile, un'associazione denominata "Centro Comunale Sportivo Libertas Alessandria AL 2 Associazione di promozione sociale", in breve "Centro Comunale Sportivo Libertas Alessandria AL 2 A.P.S." (d'ora in poi "Centro").
2. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in costanza della stessa.
3. Il Centro aderisce alla rete associativa Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, procedendo annualmente all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'ente nazionale.
4. Il Centro Comunale ha, nell'ambito del territorio del Comune, il compito di coordinare l'attività degli Organismi di base facenti parte del Centro Nazionale Sportivo Libertas, secondo le normative del Regolamento Organico.
5. Il Centro ha la sede legale nel comune di Alessandria, via Tripoli, 4. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Finalità sociali ed oggetto

1. Il Centro è apolitico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo con lo scopo di:
 - a. sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e discipline sportive.
 - b. promuovere lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
 - c. promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative sociali e sanitarie;
 - d. promuovere la conoscenza e l'esercizio delle discipline sportive praticate;
 - e. promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - f. promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili per agevolarne l'inserimento nella società;

AB

MP

- g. promuovere il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne;
 - h. promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare il paesaggio e la salute dell'ambiente, favorendone la conoscenza e la tutela.
2. Durante la vita del Centro non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
 3. Il Centro è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
 4. Il Centro esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in favore dei propri associati, dei loro famigliari, dei tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati:
 - a. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via stabile e principale ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 5. Il Centro garantisce la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee degli Organismi Sportivi per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei rispettivi Consigli.

6. Il Centro accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, accettando eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti potranno disporre a suo carico.
7. Il Centro può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso Il Centro esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
8. Il Centro può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3 – Durata

1. Il Centro ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 — Associati

1. Assumono la qualifica di associati le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Ambientale, le Onlus, altri Enti del Terzo Settore o associazioni ed enti senza scopo di lucro che abbiano oggetto e finalità rientranti tra quelle dell'Ente.
2. Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente.
3. Sono riconosciute ai fini sportivi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che vengono iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs n. 39/2021.
4. Sono riconosciute quali associazioni di promozione sociale tutte le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 iscritte nella sezione delle Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o che, nelle more dell'istituzione del suddetto Registro, siano in possesso dei requisiti secondo il di cui al disposto dell'art.5 del D.M. 14/11/2001, n.471 o abbiano ottenuto autonoma iscrizione nei registri vigenti delle associazioni di promozione sociale.
5. Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e le relative variazioni devono essere conformi alle norme ed alle direttive del CONI, secondo quanto disposto al precedente comma 1). Gli statuti degli enti e delle associazioni diverse dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere conformi alle previsioni del Codice Civile e/o del D. Lgs. n. 117/2017 (se Enti del Terzo settore), nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.
6. Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.
7. Possono associarsi al Centro anche le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

8. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
9. Chi intenda aderire al Centro deve presentare domanda scritta, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità del Centro e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Centro e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deliberate dell'associato minorenne.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione come associato o socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi affilianti.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Le Associazioni e i soci affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri soci e tesserati al Centro, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli organi della Libertas ed inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI di cui all'Art 13, commi 1 e 2, dei Principi Fondamentali degli statuti degli Enti di Promozione Sportiva e al Codice Etico emanato dal CSN Libertas.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto e ha diritto:
 - a. di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva in base ai relativi regolamenti;
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla Libertas, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati;
 - d. di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori presso la sede, previa richiesta scritta e motivata alla Giunta Nazionale che deciderà nel rispetto del principio di correttezza, buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti e nel rispetto delle norme sulla privacy degli altri associati e tesserati.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari del Centro e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
6. I soci delle Associazioni hanno il dovere di attenersi alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, ed hanno il diritto di partecipare all'attività sociale attraverso le rispettive Associazioni affiliate e di concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, alle cariche sociali elettive.
7. I soci dell'Ente, iscritti nel libro soci, regolarmente affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento, hanno diritto di voto. Il diritto di voto è disciplinato dal Regolamento Organico dell'Ente.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. Gli Organismi di base perdono la qualifica di associato per:

- a. Recesso;
 - b. Scioglimento volontario;
 - c. Mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
 - d. Inattività per un biennio;
 - e. Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale Libertas per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - f. Radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia.
2. La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci dell'Organismo di base, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti del Centro.
 3. La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:
 - a. Mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 - b. Decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c. Ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
 - d. Dimissioni.
 4. In ogni caso di cessazione gli affiliati debbono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Libertas e agli altri affiliati.
 5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi suddetti e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 7 – Organi della struttura territoriale

1. L'ordinamento interno del Centro si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi del Centro:
 - l'Assemblea territoriale;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato)

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Centro.
2. L'Assemblea è composta da tutte le associazioni e associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Centro o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a. almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

- b. almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede del Centro o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
 9. Sono ammesse le audio/video assemblee come regolamentato dal presente statuto.
 10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
 11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
 12. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
 14. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 15. Il Centro tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 16. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
 17. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
 18. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui il Centro è affiliata.
 19. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 20. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
 21. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 22. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie del Centro le Associazioni e gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Associazione e associato ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un'altra Associazione o associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Centro e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli organizzativi e di controllo;
- d. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. si pronuncia sugli eventuali ricorsi proposti avverso i rigetti sulle domande di ammissione.
- h. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal Centro;
- i. delibera sull'acquisto o la cessione delle proprietà immobiliari del Centro;
- j. delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b. sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento del Centro e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, di almeno la metà e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, di almeno la metà. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:
- debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (a cura del Centro) nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione del Centro e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori del Centro di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e/o dal CIP.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, in ogni caso seguendo il ciclo olimpico.
8. La rappresentanza legale del Centro spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nel rispetto dell'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017 e le disposizioni dell'art. 8 comma 3 lett. a) e dell'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutte le Associazioni e associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a. per la mancanza della metà più uno dei suoi componenti a causa di dimissioni contemporanee, impedimento definitivo o per vacanza;
 - b. per dimissioni, impedimento definitivo del Presidente;
 - c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, nei casi di cui al comma 1 lettera b), il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. Se il numero dei candidati non è sufficiente al reintegro dei consiglieri decaduti, il consiglio proseguirà fino alla celebrazione dell'Assemblea, che verrà convocata senza indugio e che procederà all'elezione dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
 - su iniziativa del Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario;
 - su richiesta della maggioranza dei consiglieri, che presenta gli argomenti di discussione al Presidente, il quale effettuerà la convocazione alla prima data utile.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria del Centro. A esso competono in particolare:
 - a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;

- c. determinare l'importo delle quote associative;
- d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione del Centro;
- e. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali del Centro;
- f. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale il Centro nonché dei volontari;
- g. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h. l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m. deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale del Centro.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vicepresidente

1. Sostituisce il Presidente in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario, temporaneamente impedito è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
2. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
3. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

4. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del Centro, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
5. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.
2. Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1. del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il bilancio di esercizio

1. La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio di esercizio è obbligatoria e deve rispettare quanto indicato dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Centro, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti al Centro;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Centro trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e lasciti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità del Centro e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

1. Il Centro svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..
4. Il Centro può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.
5. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
6. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

AB MP

1. I tesserati sono le Associazioni, gli enti giuridici e le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento presso il Centro Comunale Sportivo Libertas Alessandria AL 2 APS aderiscono agli Organismi del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS di cui il Centro Comunale è struttura territoriale.
2. Non sono disposte limitazioni di cui all'Art 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
3. È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altri Enti del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 c.1 del Codice del Terzo Settore, e comunque previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione prevista alla legge.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS.
2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, il Codice del Terzo Settore.

Alessandra Botta
Michele Prate